

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PEPERONE  
ROGGIANESE PRODOTTO TRADIZIONALE DEL COSENTINO '  
ISTITUZIONE DELLA DE.CO.  
("Denominazione Comunale")**

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Istituzione della DE.CO PEPERONE ROGGIANESE.
- Art. 5 - Istituzione del Registro DE.CO. PEPERONE ROGGIANESE.
- Art. 6 - Logo DE.CO PEPERONE ROGGIANESE .
- Art. 7- Requisiti per l'attribuzione della DE.CO peperone roggianese.
- Art. 8 - Utilizzo della DE.CO. PEPERONE ROGGIANESE e del relativo logo
- Art. 9- Commissione
- Art. 10 - Controlli
- Art. 11 – Sanzioni
- Art. 12 - Struttura organizzativa competente
- Art. 13 - Norme finali
- Allegato A: Logo DE.CO. PEPERONE ROGGIANESE.

**Art. 1  
Oggetto e finalità**

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione del peperone roggianese prodotto caratteristico del cosentino , che costituisce una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune.

Il Comune in forza dell'autonomia riconosciutagli dall'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi del vigente Statuto, individua tra i propri fini istituzionali anche, "l'assunzione di adeguate iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla promozione dei valori e degli interessi fondamentali della comunità locale, nonché al suo armonico sviluppo sociale, culturale ed economico, nel rispetto delle vocazioni agricole della città fondate nella sua tradizione storica".

A tale scopo l'Amministrazione sostiene iniziative finalizzate alla tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relativo alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo caratteristiche della Città di Roggiano Gravina , rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate, anche mediante un'azione di recupero e di rilancio.

Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Roggiano Gravina, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso produzioni agro alimentari con utili ricadute sulla comunità tutta.

Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio del Comune di Roggiano Gravina

Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della DE.CO. (Denominazione Comunale) e della DE.CO PEPERONE ROGGIANESE

## **Art. 2**

### **Ambito dell'intervento comunale**

Il Comune individua l'esistenza sul proprio territorio di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, sono meritevoli di evidenza pubblica, e ne promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro DE.CO., al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e particolarità.

## **Art. 3**

### **Definizioni**

1- Agli effetti del presente regolamento, per **"prodotto locale"**, si intende il prodotto agro-alimentare, derivante dall'attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale.

2- L'aggettivo "locale" é inteso come sinonimo di **"Caratteristico"**, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

## **Art. 4**

### **Istituzione della DE.CO.**

Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la DE.CO., "Denominazione Comunale e contestualmente la "DE.CO. Peperone Roggianese ", per attestare l'origine del prodotto ed il suo legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Roggiano Gravina.

Attraverso la DE.CO. si mira a:

- a) conservare nel tempo il prodotto che si identifica con gli usi e che fa parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alla produzione di esso.

La DE.CO., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Roggiano Gravina. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

## **Art. 5 Istituzione del Registro DE.CO.**

1. Viene istituito presso l'Ufficio Commercio comunale un apposito registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici del Comune di Roggiano Gravina nel settore agro alimentare.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a Denominazione Comunale (De.C.O.);
- le varie specie di Peperone Roggianese per la DE.CO. PEPERONE ROGGIANESE;
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.

La DE.CO. è attribuita a tutte le specie di PEPERONE che godono dei requisiti richiesti la valorizzazione e la tutela di esse potranno essere effettuate dal Consorzio Peperone Roggianese.

## **Art. 6 Logo DE.CO.**

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

## **Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della DE.CO. Peperone Roggianese**

Le specie di peperone che si fregiano della DE.CO. PEPERONE ROGGIANESE devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del

territorio del Comune di Roggiano Gravina , ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

Non è consentito in ogni caso l'utilizzo di prodotti OGM.

Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

### **Art. 8** **Utilizzo della DE.CO. e del relativo logo**

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "DE.CO. PEPERONE ROGGIANESE e del relativo logo identificativo al CONSORZIO PEPERONE ROGGIANESE di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che somministrano prodotti DE.CO.,

Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo DE.CO. PEPERONE ROGGIANESE nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

Il logo DE.CO. PEPERONE ROGGIANESE deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo DE.CO.

Il logo DE.CO. PEPERONE ROGGIANESE può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

Il Comune di Roggiano Gravina, proprietario del logo De.C.O PEPERONE ROGGIANESE, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

## **Art. 9**

### **Commissione**

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.C.O. è affidata ad un'apposita Commissione composta da 2 rappresentanti della maggioranza ed uno della minoranza nominati in Consiglio comunale;  
il Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente nomina:
  - n.2 esperti del settore agro-alimentare e/o eno-gastronomico locale;
  - n.2 rappresentanti delle associazioni di categoria presenti sul territorio.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento della Giunta comunale, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
11. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
12. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
13. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

## **Art. 10 Controlli**

I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione sono effettuati dalla Polizia Municipale. Il Comune potrà concludere specifiche convenzioni con le autorità e gli organismi deputati ai controlli agro alimentari allo scopo di rendere più efficace ed efficiente l'attività di repressione di eventuali abusi nell'utilizzo della DE.CO.

## **Art.11 Sanzioni**

Costituiscono causa di revoca della DE.CO. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della DE.CO.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo DE.CO., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento DE.CO., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

## **Art. 12 Struttura organizzativa competente**

La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.

Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'ufficio che gestisce le procedure relative all'attribuzione degli altri marchi comunali, istituiti o da istituire.

Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui all' art. 5.

Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

**Art. 13**  
**Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO A

LOGO DE.CO.







